



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE ATTI NORMATIVI

E AFFARI ISTITUZIONALI

Decreto rettorale

Classificazione: III/1

N. allegati: 0

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEО: MODIFICA ORDINAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (CLASSE LM/41 - MEDICINA E CHIRURGIA) IN ADEGUAMENTO AL DECRETO MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 8/2020.

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 11, commi 1 e 2;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 102, commi 1-4;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni” e, in particolare, l’articolo 2;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successivi decreti attuativi;
- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2007, n. 386 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”;
- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 3;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, con decreto rettorale n. 624/2020, prot. n. 62882 del 7 aprile 2020, concernente l’ordinamento didattico, fra gli altri, del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (Classe LM-41 Medicina e Chirurgia);
- visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 8 del 2 aprile 2020, con il quale veniva modificato l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41 Medicina e Chirurgia) e disposto che l’adeguamento, da parte delle università, dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 102, comma 1, 3° periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, entra in vigore a decorrere dalla data del relativo decreto rettorale;
- vista la nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 8610 del 25 marzo 2020 “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18”;
- vista la nota del Ministero dell’università e della ricerca prot. n. 9758 del 14 aprile 2020 “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18”;
- ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo relativamente all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e chirurgia) e dare, quindi, pronta esecuzione al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 8 del 2 aprile 2020, in deroga alle procedure di cui all’articolo 11 della legge n. 341/1990, commi 1 e 2;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, con decreto rettorale n. 624/2020, prot. n. 62882 del 7 aprile 2020 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e chirurgia) e, in particolare, per quanto concerne gli Obiettivi formativi qualificanti della classe LM-41 di cui alle tabelle allegate al DM 16 marzo 2007 che, in adeguamento al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 8 del 2 aprile 2020, risultano integrati nei termini di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo previo superamento del tirocinio pratico valutativo di seguito indicato come disciplinato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale. Specifico rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa professionalizzante di tirocinio prodromico al conseguimento del



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

titolo accademico abilitante. Nell'ambito dei 60 C.F.U. da conseguire nell'intero percorso formativo, e destinati alla richiamata attività formativa professionalizzante, 15 C.F.U. devono essere destinati allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno al Corso di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 C.F.U. per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi, non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Ad ogni singolo C.F.U. riservato al tirocinio pratico-valutativo, devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

Articolo 2

1. Le modifiche dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e chirurgia) di cui all'Articolo 1 entrano in vigore alla data del presente provvedimento e trovano applicazione alle lauree magistrali della Classe LM-41 a.a. 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della Classe LM-41 per le sessioni di esame finale dell'a.a. 2019/2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 102, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 18/2020, in ordine alla acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

2. Il presente provvedimento produce i suoi effetti per tutti i titoli di studio rilasciati a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* di Ateneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

La Responsabile del procedimento

Salvatrice Massari

Visto

Il Direttore generale

Emanuele Fidora